



ALLEGATO A

Contratto per la predisposizione di uno "Studio di valutazione delle sinergie gestionali ed economiche-finanziarie derivanti dall'unificazione delle gestioni del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'ATUR"

CIG: Z1034A7E06

Importo netto: Euro 39.000,00 (oltre I.V.A.)

TRA

ERSI Ente Regionale per Il Servizio Idrico Integrato con sede legale in Via Michele Jacobucci n. 4, 67100, L'Aquila, partita iva 93093990666 in persona del direttore del Servizio Amministrazione e Risorse Umane _____, nato a _____ il _____ e domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede dell'ERSI (in seguito "Committente")

E

il dott. Commercialista Mario Marzovilla, nato a Ortona (CH) il 29-06-1970, residente a Pescara in via Luigi Polacchi n° 21, con Studio Professionale in Pescara alla via Caldora n° 4 - P.I. 01823180680 – C.F. MRZMRA70H29G141P, nel seguito Operatore Economico (OE)

Art. 1 – Oggetto

L'oggetto del presente Contratto consiste nell'affidamento dell'incarico relativo alla *"Redazione di uno studio che, nel definire vantaggi/svantaggi della unificazione delle gestioni del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'ATUR Abruzzo, oggi in capo a sei Società - GSA SpA, CAM SpA, SACA SpA, RUZZO SpA, ACA SpA e SASI SpA - identifichi modelli di configurazioni gestionali da porre a confronto individuando la miglior soluzione "win-win" per le Società stesse. Tale analisi, nel verificare l'esistenza di una o più adeguate soluzioni tecnico-organizzative, valutate all'interno dei vincoli economici e temporali imposti dalle direttive della regolazione, deve consentire di sviluppare il confronto tra le dette diverse soluzioni, al fine di effettuare la scelta migliore tra esse. Scopo dello studio è quindi l'attivazione di un percorso che, per step successivi, anche in ordine agli schemi idrici regionali, porti l'attuale assetto gestionale del SII a convergere verso una gestione unitaria, oltre che ad una unica tariffa*

E.R.S.I. - Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato

C.F. e P. IVA 93093990666

Sede Legale Via Michele Jacobucci, 4 (palazzo dell'Emiciclo, piano -1) - 67100 L'AQUILA

Tel. 0862.203840

PEC: protocollo@pec.ersi-abruzzo.it - **Sito Web:** www.ersi-abruzzo.it

d'Ambito e all'applicazione di condizioni contrattuali unitarie a favore degli utenti del SII, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/06 e s.m.i. e alla L.R. 9/2011 e s.m.i."

L'attività deve comprendere le seguenti fasi specialistiche operative:

Fase 1 – Raccolta e studio dei dati riferiti a bilanci, pianta organica, gestione, evoluzione tariffaria, investimenti dei 6 gestori del SII della Regione Abruzzo (GSA SpA, CAM SpA, SACA SpA, RUZZO SpA, ACA SpA e SASI SpA) e rappresentazione delle caratteristiche e delle criticità sia patrimoniali che, in generale, aziendali.

Fase 2 – Valutazione dei vincoli economici e tecnico-organizzative dei 6 gestori del SII della Regione Abruzzo (GSA SpA, CAM SpA, SACA SpA, RUZZO SpA, ACA SpA e SASI SpA);

Fase 3 – Consegna dello studio sulla definizione dei vantaggi/svantaggi relativi all'unificazione delle gestioni del servizio idrico integrato all'interno di ATUR Abruzzo e proposta di soluzioni tecnico-organizzative.

Articolo 2 – Corrispettivo

Per lo svolgimento del suddetto servizio l'ERSI corrisponderà all'O.E. € 39.000,00 (trentanovemila/00) oltre IVA.

Articolo 3 – Modalità di pagamento

Il Committente corrisponderà all'O.E. la somma prevista, con la seguente modalità:

- 15 % dell'importo contrattuale alla stipula del contratto;
- 25% dell'importo contrattuale al primo rapporto intermedio (fase 1);
- 25% dell'importo contrattuale al secondo rapporto intermedio (fase 2);
- 35% dell'importo contrattuale al rapporto finale recante una sintesi dei risultati e le conclusioni dello studio (fase 3);

Articolo 5 - Obblighi del consulente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'O.E. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. In particolare, il pagamento relativo al presente Contratto sarà effettuato a mezzo di conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), di cui si riportano di seguito le coordinate: presso banca _____, IBAN _____ nonché le generalità ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di essi: _____, nato a _____ il _____, residente a _____ - Via _____ - C.F. _____

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla esibizione del certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa previdenziale di appartenenza.

L'O.E. è tenuto a comunicare al Committente eventuali variazioni circa gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 o circa le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro 7 giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le dichiarazioni di cui al presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000. Il Committente risolve il Contratto in caso di mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità.

Articolo 6 – Luogo di esecuzione del servizio

L'attività in oggetto sarà svolta presso la sede dell'O.E. e presso le sedi operative di ERSI ove necessario.

Articolo 7 – Verifiche

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare, durante l'esecuzione del Contratto, la verifica sulla correttezza dell'attività svolta dall'O.E., nel caso in cui questa non sia conforme a quanto prescritto dalla proposta di incarico, il Committente potrà esercitare il diritto di risoluzione di cui al successivo art. 9. Tale verifica di regolare esecuzione del servizio in oggetto non esonera comunque l'O.E. dalla responsabilità per eventuali vizi non rilevati o rilevabili al momento della stessa verifica.

Articolo 8 – Obblighi dell'O.E.

L'O.E. si obbliga a svolgere il servizio oggetto del presente Contratto a regola d'arte, secondo le caratteristiche indicate nella proposta di incarico e le indicazioni dell'ERSI; si impegna a svolgere il servizio in piena autonomia, con la massima diligenza e professionalità, garantendo in ogni caso la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati, garantendo la disponibilità a partecipare a riunioni e consultazioni. Per lo svolgimento del servizio l'O.E., se necessario, potrà avvalersi del supporto di eventuali collaboratori scelti sulla base delle necessità emergenti durante il lavoro e comunque sulla base dell'elevata professionalità e della comprovata e pluriennale esperienza su attività in materia di regolazione del SII purché a propria cura e spese, comunicando preventivamente ad ERSI nominativo, generalità e curriculum degli eventuali collaboratori e attendendo il riscontro dell'Ente in merito al gradimento e alla idoneità dei nominativi proposti. L'O.E. rimane in ogni caso l'unico responsabile e referente per gli obblighi e adempimenti previsti nel presente contratto.

Art. 9 – Risoluzione e recesso

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 codice civile, il Contratto può essere risolto, ad insindacabile giudizio della Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- nel caso di ingiustificata sospensione del Contratto da parte dell'O.E.;
- nel caso di violazione degli obblighi di tracciabilità di cui al precedente art. 5 del presente Contratto;
- nel caso di inadempimento delle obbligazioni individuate dal precedente art. 8 del presente Contratto.

Il provvedimento di risoluzione del Contratto sarà oggetto di notifica secondo le vigenti disposizioni di legge. Il recesso è ammesso nei casi e nei modi stabiliti dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016. L'O.E., in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente Contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dalla Committente a qualsiasi titolo – contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale – fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia.

Art. 10 – Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Il direttore dell'esecuzione del Contratto (di seguito per brevità "il DEC") verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016. Il DEC provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato dal Committente, assicurandone così la regolare esecuzione. Sarà cura del DEC mantenere i rapporti con l'O.E. e concordare modi e tempi di esecuzione dei servizi pianificati.

Art. 11 – Trattamento dei dati

L'O.E. autorizza il Committente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali ai fini dell'esecuzione del presente Contratto. E' fatto divieto all'O.E. di divulgare i dati e le informazioni relativi alla Committente per qualsivoglia ragione al di fuori dell'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto.

Art. 12 – Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto, il Foro competente è in via esclusiva quello di Pescara.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 7, lettera b, parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente contratto sarà da ritenersi concluso a seguito dell'approvazione da parte dell'ERSI del certificato di regolare esecuzione.

Il presente contratto è redatto in duplice copia ciascuna sottoscritta in originale dai contraenti. Una copia è conservata presso l'ERSI, Sede Legale L'AQUILA, una consegnata all'O.E.

Articolo 13 – Clausole finali

Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, le quali hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo né potrà essere provata se non mediante atto scritto, firmato da entrambe le parti. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che il Committente si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione legale.

Articolo 14 - Richiamo alle norme generali

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si rinvia al codice civile e al D.Lgs. 50/2016.

Articolo 15 – Durata Penali

Il tempo contrattuale per la redazione dello studio di che trattasi è stabilito in complessivi mesi 12 a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Per ogni mese di ritardo nella consegna della documentazione di cui all'art. 1 sarà applicata una penale pari al 2%, fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale.

Trascorsi 5 mesi di ritardo nella consegna il committente è autorizzato a procedere al recesso in danno, senza ulteriori avvisi.

Articolo 16 – Allegati

Costituiscono parte integrante del presente contratto:

1. l'offerta;
2. la certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2 L. 266/2002;
3. la dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto Pescara, li

ERSI

Il Direttore del Servizio Amministrazione
e Risorse Umane
(ing. Alessandro Antonacci)

OPERATORE ECONOMICO
